S-EIA-11 II ruolo dell'UFAM in procedure con EIA

Riferimento al modulo del Manuale EIA – UFAM 2009:

Modulo 3: Procedure / Procedura decisiva

1 Procedure con EIA di competenza federale

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è il servizio federale di protezione dell'ambiente, competente per accompagnare l'elaborazione e poi di valutare i rapporti dell'impatto sull'ambiente (RIA) dei progetti della Confederazione. Questo compito presuppone la presenza delle valutazioni e delle conclusioni dei servizi cantonali coinvolti (art. 14 cpv. 2 OEIA). I servizi cantonali forniscono quindi un contributo specialistico importante anche nel caso di procedure federali.

Concretamente significa che i servizi cantonali responsabili per la protezione dell'ambiente si esprimono all'indirizzo dell'Ufficio federale in base all'art. 14 cpv. 2 OEIA. Inizialmente si esprimono sull'indagine preliminare e sul capitolato d'oneri, e successivamente nell'ambito della procedura di partecipazione e di consultazione cantonale lanciata dalla Confederazione, sul progetto e sul RIA. La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) assicura il coordinamento dei preavvisi specialistici ed elabora una valutazione complessiva (art. 4 ROEIA) all'attenzione dell'autorità coordinatrice cantonale.

Per procedure di competenza federale l'OEIA definisce dei termini solo per l'UFAM. Per le prese di posizione cantonali in procedure federali valgono quindi i termini determinati dalla Confederazione o rispettivamente previsti nelle legislazioni speciali che concernono il progetto (ad es. la legislazione sulle ferrovie). È compito della SPAAS assegnare termini adeguati ai servizi tecnici cantonali per la presentazione dei loro pareri (art. 12 cpv. 3 ROEIA).

2 Coinvolgimento dell'UFAM per procedure con EIA di competenza cantonale

Nei seguenti tre casi l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) deve essere coinvolto in una procedura cantonale con EIA:

2.1 Consultazione dell'UFAM secondo l'art. 12 e allegato OEIA

Per progetti per i quali secondo l'allegato OEIA va sentito l'UFAM, la SPAAS gli sottopone la sua proposta di presa di posizione sul capitolato d'oneri e la sua valutazione complessiva sull'EIA. L'UFAM esprime un parere sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al rapporto sull'impatto ambientale fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente; quest'ultimo tiene poi conto della valutazione dell'UFAM per redigere sia la presa di posizione finale sul capitolato d'oneri che la valutazione complessiva dell'EIA.

2.2 Progetti sottoposti ad EIA con permesso di dissodamento per superfici maggiori di 5'000 m²

Secondo la legge federale sulle foreste (Legge sulle foreste, art. 6 cpv. 2) l'UFAM deve esprimersi nel caso di dissodamenti superiori a 5'000 m². Se il parere dell'Ufficio federale deve pervenire solo per il dissodamento, allora lo stesso viene richiesto direttamente dalla Sezione forestale cantonale nell'ambito della sua valutazione dell'impatto sull'ambiente del progetto. Essa invia poi il parere dell'UFAM, unitamente al suo, direttamente alla SPAAS per la redazione della valutazione com-

Schede concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

plessiva. In questi casi l'UFAM non viene coinvolto dalla SPAAS nella valutazione del capitolato d'oneri o del progetto definitivo.

Nei casi in cui l'UFAM deve essere sentito sia secondo l'art. 12 OEIA, sia secondo l'art. 6 Legge forestale, è la SPAAS che conduce questa consultazione nel quadro di una *consultazione combinata* (che segue le stesse tappe della consultazione ai sensi dell'art. 12 OEIA).

2.3 Progetti sottoposti ad EIA che possono essere realizzati solo con un sussidio da parte della Confederazione

Ci sono dei progetti cantonali sottoposti ad EIA, che possono probabilmente essere realizzati solo con un sussidio da parte della Confederazione (ad es. migliorie fondiarie, progetti stradali). In questi casi l'UFAM deve esprimersi sul progetto all'attenzione dell'autorità federale chiamata a sovvenzionare l'opera (art. 22 OEIA cpv. 1).

Il ROEIA (art. 4 cpv. 2) stabilisce che è compito della SPAAS richiedere i pareri delle autorità cantonali e federali competenti a rilasciare sussidi.